



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

Settore Demanio
Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

☎ (+39) 0565/261011

E-MAIL: uc.piombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
n° 22/2013 in data 22.04.2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Piombino, compreso tra la foce dell'Alma a sud e la Fossa Camilla a nord, che comprende il territorio dei Comuni di Scarlino, Follonica, Piombino (compresa la circoscrizione dell'Autorità Portuale), San Vincenzo e Castagneto Carducci;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 2008, n° 211, “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616”;

Visto il D.P.R. in data 20 marzo 1996 relativo all'istituzione dell'Autorità Portuale di Piombino e il Decreto in data 15 maggio 1996 – Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;

Vista l'Ordinanza n. 34 in data 03 giugno 2010 relativa all'interdizione delle zone costiere del Comune di Piombino interessate da fenomeni di dissesto con situazioni di pericolo di cedimenti franosi o caduta massi;

Vista l'Ordinanza n. 22 in data 4 aprile 2006 disciplinante la rada del porto di Piombino;

Vista l'Ordinanza n. 08 in data 31 gennaio 2007 disciplinante le attività subacquee;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina

generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la Delibera della Regione Toscana n° 136 del 2 marzo 2009 con la quale è stato stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari (15 giugno - 15 settembre);

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172”;

Visto il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

Visto il Dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Visto il Dispaccio n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

Vista la propria Ordinanza n. 26/2009 in data 26.04.2009 in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto;

Vista l’Ordinanza n° 42/2007 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la propria Ordinanza n. 31/2007 in data 30.04.2007 con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (kitesurf);

Visto il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Viste le risultanze della riunione di coordinamento tenutasi in data 12 aprile 2013 presso la Direzione Marittima di Livorno;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Vista la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2011 in data 29.04.2011;

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni Generali -

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo minimo di apertura sopra indicato laddove l'attività di balneazione risulti effettivamente non praticata e gestita dalla struttura balneare; In questo caso, i gestori delle strutture balneari dovranno esporre apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**.

Dal 1° maggio al 14 giugno, i servizi di salvataggio devono **comunque** essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi (l'Autorità Portuale di Piombino per la propria circoscrizione) provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni comunali o l'Autorità Portuale non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". In tal caso le stesse Amministrazioni civiche e l'Autorità Portuale devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.
4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Piombino, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "**piano collettivo di salvataggio**" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, (o comunque il nominativo della persona/e responsabile dell'attuazione del piano) i tratti di spiaggia libera, e/o l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, possono essere organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:

- Morfologia della costa e dei fondali;
- Prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
- Presenza di correnti marine superficiali o meno;
- Esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
- Periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
- Tipologia e consistenza dei flussi turistici;
- Pressione antropica stagionale;

- Disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).

Altresì, il piano dovrà tener conto, fermo quanto sopra detto, di una per quanto possibile equa distanza tra le postazioni di salvataggio, le quali, sulla base dei criteri predominanti sopra esposti, potranno anche essere ubicate a distanze differenti (superiori o inferiori) da quelle di cui all'art. 4 comma 2.

Le strutture balneari che non aderiscono ad un piano collettivo di salvamento o i tratti di spiaggia libera eventualmente esclusi dal piano medesimo rimangono assoggettati alla disciplina generale della presente Ordinanza.

5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una **bandiera rossa** e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: ***“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”***.

Articolo 2

- Zone di mare riservate ai bagnanti -

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e **100 metri** dalle scogliere/coste a picco è riservata alla balneazione.
 - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
 - 1.2. Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di natanti, anche se all'esterno della zona di mare interdetta;
 - 1.3. Se i Comuni (l'Autorità Portuale di Piombino per la zona di competenza) non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura ***“ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATO ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”***.
 - 1.4. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (***mt. 1,60 di profondità***) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento in mare di cartelli indicanti il limite di acque sicure (redatti in più lingue).
 - 1.5. Se i concessionari non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge in concessione frequentate dai bagnanti, un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura (eventualmente redatta in più lingue): ***“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60 di profondità) NON SEGNALATO”***.

Articolo 3 - Zone di mare vietate alla balneazione -

La balneazione **E' VIETATA**:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali. I Comuni o i soggetti concessionari di dette strutture portuali devono segnalare il canale di ingresso con la collocazione di un corridoio di atterraggio avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;
- c. entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento;
- d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- e. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all'attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- g. per un raggio di mt. 350 dalla testata del pontile "Nuova Solmine" adibito al traffico mercantile ubicato in località Polveriera nel Comune di Scarlino (GR);
- h. per un raggio di mt. 500 dal torrino più esterno prospiciente il molo di sopraflutto del porto di Tor del Sale nel Comune di Piombino;
- i. nei tratti di mare prospicienti le coste interessate da fenomeni franosi, per le quali si rimanda all'Ordinanza n. 34/2010 citata in epigrafe;
- j. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.

Articolo 4 - Servizio di salvataggio-

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti amministrazioni comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. Il servizio di salvataggio deve essere attivato **dalle ore 09.00 alle ore 19.00** (orario di balneazione).
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "***scheda informativa***".
Il servizio di salvataggio, deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per "Assistente Bagnanti"/"Bagnino di Salvataggio", in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
3. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, **il numero degli assistenti abilitati** deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
4. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla legge regionale Toscana 9 marzo 2006, n. 8 e dal relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 febbraio 2010 n. 23/R.

5. Nel periodo di tempo compreso **tra le ore 13:30 e le 15:30** è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 160 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e **bandiera gialla** issata.
6. In caso di totale assenza di sorveglianza (**prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00**) devono essere issate contemporaneamente la **bandiera rossa e gialla**.
7. Gli assistenti bagnanti/bagnini, ai sensi dell'art. 359, secondo comma, del Codice Penale, adempiono un servizio di pubblica necessità e rispondono direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
Detti assistenti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono :
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - essere dotati di fischietto;
 - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, inviando, inoltre, la prevista scheda di segnalazione allegata alla presente ordinanza;
 - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 8, oppure in mare sul natante di servizio.
 - Segnalare prontamente al gestore dello stabilimento o comunque al soggetto responsabile, la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso richiedendone la sostituzione se del caso;
8. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
 - un binocolo;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - un paio di pinne;
 - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione all'Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne;

- coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
- L'Autorità Marittima potrà sempre ed in ogni circostanza richiederne l'utilizzo anche per il soccorso al di fuori del tratto di mare prospiciente il singolo stabilimento balneare cui la moto d'acqua è asservita.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

9. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o baywatch) con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
10. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura del responsabile del servizio di salvataggio, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni o Autorità Portuale di Piombino (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
12. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente, costituito da:
 - tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 5 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
13. Oltre a quanto previsto nel presente articolo presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 12 del presente articolo.
14. Ogni concessionario deve esporre, unitamente alla presente ordinanza, un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 5

- Limiti di navigazione rispetto alla costa -

1. **Per la disciplina inerente i limiti di navigazione rispetto alla costa cui sono soggette le unità da diporto, si applica l'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Livorno n. 42 in data 30 aprile 2007, citata in epigrafe e riportata di seguito in estratto:**

ESTRATTO ORDINANZA DEL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO N. 42/2007 DEL 30 APRILE 2007

Articolo 1

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno, la cui giurisdizione è compresa tra il Comune di Vecchiano a nord e il Comune di Capalbio a sud, sono stabiliti i limiti di navigazione rispetto alla costa cui sono soggette le unità da diporto indicati negli articoli seguenti.

Articolo 2.

Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre le unità da diporto sono soggette ai seguenti limiti generali di navigazione rispetto alla costa:

- a) navigare con unità da diporto propulse a motore a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento nella zona di mare per una distanza di metri 500 dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge;
- b) navigare nella zona di mare per una distanza di 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, nella fascia oraria compresa tra le 08,30 e le 19,30. Il divieto non si applica ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Sono inoltre esentati da tale divieto i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- c) ormeggiare e ancorare nella zona di mare per una distanza di 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, salvi i casi autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere comunque attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa., a velocità minima, e comunque non superiore a tre nodi, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose; atterrare con i surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

Articolo 3

E' fatto obbligo a tutte le unità di navigare e transitare a non meno di 100 (cento) metri dalle apposite segnalazioni (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca issata su unità navali) indicanti la presenza di subacquei. Le specifiche modalità di condotta della navigazione delle unità da diporto sono disciplinate con le rispettive ordinanze "balneari" emanate dai Capi degli Uffici Circondariali Marittimi di Livorno, Porto Santo Stefano e Piombino.

Articolo 4

Le sottoindicate unità da diporto sono soggette ai seguenti ulteriori limiti di navigazione:

- a) i natanti non marcati CE, quali iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, Kitesurf e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati devono navigare entro 1000 metri costa;
- b) gli **acquascooter e moto d'acqua, nonché** i natanti similari, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale, esclusivamente in **ore diurne** entro **1 miglio** dalla costa. Durante il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri **400**. Nel restante periodo dell'anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri **300**. E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.

Articolo 5

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno è vietato:

- a) omissis....
- b) la navigazione di qualsiasi unità a motore nello specchio acqueo compreso tra il promontorio del Falcone e lo scoglio omonimo nel Comune di Piombino, in considerazione della particolare affluenza di bagnanti nella località, al fine di garantire la sicurezza della balneazione;
- c) la navigazione e la sosta per un raggio di 500 mt dalla testata del pontile Solmine nel Comune di Scarlino (GR) a qualsiasi unità ad eccezione delle navi da carico e degli altri mezzi della predetta società che si recano a compiere operazioni commerciali di carico e scarico al pontile.
- d) omissis.....
- e) omissis....

Articolo 6

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n. 39/2004 emanata in data 23 aprile 2004 di questo Compartimento Marittimo.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n.50, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della legge 8 luglio 2003 n.172.

Livorno , 30 aprile 2007

2. Per quanto riguarda i kitesurf, fermi rimanendo i limiti di navigazione di cui al punto precedente, si rimanda all'ordinanza n° 31/2007 in data 30 aprile 2007, citata nelle premesse e riportata per esteso in calce alla presente ordinanza. E' comunque vietato ai surf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ancorate.

Articolo 6

-Disciplina dei subacquei in immersione e obbligo di segnalazione al di fuori delle acque riservate alla balneazione -

Per la disciplina inerente l'attività subacquea svolta nelle acque del Circondario sia da privati che da Società, circoli sportivi, Associazioni o imprese, si rimanda all'Ordinanza n. 08/2007, citata in premessa, e riportata in estratto in calce alla presente Ordinanza, nonché all'art. 90 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146.

L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l'anno.
In particolare:

1) Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il segnalamento dovrà prevedere **di giorno** un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a **300 metri**, **di notte** un segnale costituito da una **luce lampeggiante gialla visibile**, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a **300 metri**.

2) Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, fermo restando **il divieto di transito nel limite dei 250 metri** dalla battigia di cui all'ordinanza n. 42/2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno richiamata dal precedente articolo 5.

3) Il subacqueo deve operare **entro il raggio di 50 metri** dalla verticale del segnale.

4) All'obbligo di segnalazione di cui al comma 1) è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In alternativa al segnale richiamato, il nuotatore potrà segnalare la propria presenza, **di giorno**, con una calottina (cuffia) di colore rosso o giallo.

Articolo 7

- Disciplina della distanza minima di navigazione dagli apprestamenti di segnalazione dei subacquei immersi in mare e/o di bagnanti in attività di nuoto -

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino.

L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.

- 1) Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.

- 2) In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dal galleggiante di segnalazione, della luce lampeggiante gialla o del mezzo nautico di appoggio.

Articolo 8 **- Esercizio della pesca -**

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**, ovvero in presenza di bagnanti.

Al divieto generale fa eccezione: la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti; l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nell'arco orario compreso tra le ore 09:30 e le ore 19:30.

2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
3. Chiunque esercita attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
4. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Articolo 9 **- Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)-**

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile (riportati in estratto in calce alla presente Ordinanza), che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "**banana boat**".

Articolo 10 **- Corridoi di lancio -**

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a metri **10**;
 - profondità maggiore di **50** metri dal limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente a **50** metri;
 - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di **50** metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;

- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
 3. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell'ordinanza n. 31/2007 in data 30 aprile 2007 citata in premessa.
 4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio non possono, inoltre, essere usati per l'ormeggio di unità, anche se esse si trovano all'esterno del corridoio stesso.

Articolo 11

- Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari -

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la ordinanza n. 42 del 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo (tali attività sono vietate nel porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale);
 - 1.2. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - 1.3. nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa ad eccezione del porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale.
2. Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
4. I locatori di scooters acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 12

- Locazione dei natanti da diporto -

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. trova espressa disciplina nella vigente specifica Ordinanza n° 26 in data 26.04.2009 del Capo del Circondario Marittimo di Piombino, cui si rimanda integralmente.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'ordinanza n.

42 del 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata, ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:

- 2.1. la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
- 2.2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- 2.3. per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- 2.4. i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- 2.5. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- 2.6. il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti;
- 2.7. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- 2.8. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico del locatario e la durata della locazione;
- 2.9. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Articolo 13 *- Prescrizioni particolari -*

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
 1. 1 sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

- 1.2 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili;
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995 , è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Articolo 14
- Disposizioni finali -

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 27 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 27 aprile 2009.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Piombino, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino .

Piombino, 22 Aprile 2013

firmato

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Martino RENDINA

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.

ART.1.

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge e ad oltre cento metri dalle coste cadenti a picco in mare.

Art.2.

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori di natanti muniti di motore entro e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
- e) la partenza e il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza di un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quello del cavo del traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistante le spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza o il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire in linea retta con la terra ferma, a motore al minimo o comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
- i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- l) i mezzi nautici devono essere inoltre dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

Omissis.....

Art.7.

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi alla osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento Nazionale;
- b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico;
- c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.

Art.8

Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse dai Capi dei compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico. Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N. I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza con ordinanza del circondario marittimo.

Art.9.

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi ed imbarcazioni a motore provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al precedente decreto.

Omissis....

Art.12.

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti. Le relative tariffe devono essere approvate dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci nautico. Il natante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Art.13.

Le norme anzidette devono a cura delle Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuori bordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate. Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 1

L'attività subacquea nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino è disciplinata dalla presente Ordinanza con le modalità di seguito riportate.

Vengono individuate come attività subacquee:

- a) le immersioni guidate, con o senza supporto di unità navali, effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al rilascio di brevetto sportivo ovvero all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto;
- b) l'attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell'abilitazione di "Guida Ambientale" di cui alla Legge n°42/00 della Regione Toscana;
- c) le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi;
- d) Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in conformità in quanto disposto dal C.I.S. (bandiera A).

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario o del Capo del Compartimento.

CAPO I – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

Articolo 2

Nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito solamente a Società/Circoli sportivi / Associazioni /Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 3

Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate con le seguenti:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda, possono essere usati sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'operazione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale;
- carta nautica della zona con l'esatta indicazione del punto di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

Articolo 4

Il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Articolo 5

Qualora vengono utilizzate imbarcazioni da diporto queste dovranno essere autorizzate mediante l'annotazione sulla licenza di Navigazione come disposto dall'art. 2 lettera c del D.lgs. 171/05.

In caso di utilizzo di natanti, questi dovranno essere muniti di una dichiarazione del proprietario/armatore redatta su apposito stampato riportante l'utilizzo dell'unità in analogia a quanto disposto per le imbarcazioni.

Tale dichiarazione deve essere presentata alla locale Autorità Marittima che apporrà un visto.

CAPO II - TRASPORTO DI PERSONE E ATTREZZATURE SU UNITA' NAVALI

Articolo 6

In caso di utilizzo di unità da traffico il Comandante, si dovrà attenere per il numero di persone trasportabili e il peso delle attrezzature subacquee a quanto riportato sui certificati di Sicurezza e sui certificati di Stabilità.

In caso di utilizzo di imbarcazioni e natanti muniti di marcatura C.E., il Comandante si dovrà attenere, per il numero delle persone trasportabili e il peso delle attrezzature subacquee (comunque dovrà essere tenuto conto anche di altri pesi imbarcati) a quanto riportato sui certificati di Sicurezza e/o dichiarazione di conformità.

In caso di utilizzo di imbarcazioni non munite di marcatura C.E. e di natanti muniti di certificato di Omologazione il Comandante dovrà attenersi per il numero delle persone a quanto stabilito dai certificati di Sicurezza a ciò dovrà essere sottratto il 30% per il peso delle attrezzature imbarcate.

In caso di utilizzo di natanti non muniti di marcatura C.E. e/o di certificato di Omologazione il Comandante dovrà attenersi a quanto disposto dalla seguente tabella redatta tenendo conto della Lunghezza dell'unità e del peso delle attrezzature imbarcate.

Da 3.50 Mt a 4.50 Mt 3 persone

Da 4.51 Mt a 6.00 Mt 4 persone

Da 6.01 Mt a 7.50 Mt 5 persone

Superiore a 7.51 Mt 6 persone

Articolo 7

L'accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto sportivo "sub" deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal

proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale

n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale. Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e condizioni meteo marine favorevoli ma con non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Articolo 8

l'ancoraggio dell'unità navale di appoggio, che dovrà stazionare sino al termine dell'immersione, dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere subito "filato per occhio" in caso di emergenza; comunque il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale, mostrante la bandiera A del C.I.S.).

Articolo 9

Durante l'immersione l'unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di manovrare autonomamente l'unità ed effettuare eventuali comunicazioni.

Articolo 10

Oltre ai prescritti segnali di fonda, l'unità deve mostrare

- durante il giorno una bandiera di colore rosso con diagonale bianca (bandiera A del C.I.S.);
- di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibile per 360°, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, con portata di almeno un miglio Colreg 72.
- Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei segnali sopra detti. Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all'immersione, devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Articolo 11

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società / Circoli Sportivi / Associazioni / Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima locale prima dell'inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, telefono, V.H.F. una informativa (come dell'allegato A) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operativa;

CAPO III - IMMERSIONI GIUDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

Articolo 12

Nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito solamente a Società / Circoli Sportivi / Associazioni / Imprese che prevedano espressamente tale attività ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 13

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili a terra le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto soccorso.

Articolo 14

Il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei in caso di solo accompagnamento.

Articolo 15

L'accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto sportivo "sub" deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, (assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.). Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale. Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità, con condizioni

meteo marine favorevoli e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità. In caso di accompagnamento dovranno essere rispettati, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Articolo 16

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. (Bandiera A del C.I.S.) I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto. Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all'immersione, devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Articolo 17

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società / Circoli Sportivi / Associazioni / Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima locale prima dell'inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, telefono, una informativa (come dell'allegato A riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operativa;

CAPO IV - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

Articolo 18

Nelle immersioni diurne, il subacqueo deve segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca (bandiera A del C.I.S.), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, devono essere rispettate le disposizioni di cui ai precedenti Art. 2, 2-B, 2-C, 2-D. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Nelle immersioni notturne, il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso, visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Tutte le unità in transito in prossimità dei predetti segnali devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri

Articolo 20

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno 01 febbraio 2007 e abroga l'ordinanza n. 17/99 in data 21.04.1999.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanza" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Piombino, 31 gennaio 2007

Firmato

DISCIPLINA DELL'USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 1 - Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf)

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è **obbligatorio**:

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
- b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra linea (di sicurezza) può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 2 - Navigazione con i Kitesurf

I limiti di navigazione rispetto alla costa per i Kitesurf sono stati stabiliti dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno con Ordinanza n. 42/2007 emanata in data 30 aprile 2007.

Con il Kitesurf è **vietato**:

- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Piombino, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Piombino.

Inoltre è vietato impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

Articolo 3 - Corridoi di lancio per Kitesurf

1. Nelle zone di mare prioritariamente destinate alla balneazione, come individuate dall'articolo 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2007 in data 30 aprile 2007, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf

avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche (vedasi schema sottoriportato):

- a) larghezza, fronte spiaggia, minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di **250 metri** dalla spiaggia e quindi per una distanza superiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto ad una distanza superiore a 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione, deve essere di colore arancione ed avere un diametro di almeno 80 cm., con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **"CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE"**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

2. Norme di comportamento:

- a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
- b) nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

3. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Articolo 4 - Disposizioni finali

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti da detto comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga la precedente ordinanza n. 33/04 datata 30 aprile 2004 è sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.it".-

Piombino 30 aprile 2007

Firmato